



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione II - Armi ed Esplosivi

N. 559/C.14000-12982(40)6

Roma, 30 agosto 1997

OGGETTO: Esercizio di attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza	
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>

Con circolare n. 10.245/12982(40)6 del 2 febbraio 1983, questo Ministero dettò disposizioni sull'argomento in oggetto. Considerata la necessità di corrispondere alle esigenze di celerità e semplificazione dell'azione amministrativa e di partecipazione al procedimento, discendenti dai contenuti della legge n. 241/90, a decorrere dal 1° novembre p.v. si delegano permanentemente ai signori Prefetti le restanti attribuzioni relative alle auto-



Ministero dell'Interno

- 2 -

rizzazioni di p.s. contenute nell'art. 28 T.U.L.P.S., non ricomprese nella circolare summenzionata.

Tale delega attiene al rilascio delle licenze di:

- 1) fabbricazione e vendita di armi da guerra, di armi ad esse analoghe e di parti di esse, o di munizioni destinate alle predette armi;
- 2) fabbricazione di oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate.

Appare opportuno, in relazione ai compiti connessi alla delega in argomento, fornire alcuni chiarimenti circa le attività correlate alle citate autorizzazioni di p.s..

Si richiama preliminarmente l'attenzione sulla necessità di autorizzare espressamente la vendita o comunque la cessione dei materiali di cui al punto 1, a mente del 4° comma dell'art. 37 del Regolamento al T.U.L.P.S..

Sempre in materia di armi da guerra, tipo guerra, loro parti e munizioni, nel richiamare le disposizioni del Regolamento al T.U.L.P.S. circa gli adempimenti procedurali per il rilascio delle licenze in parola, si evidenzia la facoltà, consentita dall'art. 32 T.U.L.P.S., di nominare un rappresentante per la conduzione dello stabilimento, del deposito o del magazzino di vendita. Detta facoltà non è ammessa per le attività concernenti oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate.

Per quanto concerne il terzo comma dell'art. 28 T.U.L.P.S., che richiede l'avviso al Prefetto per il trasporto all'interno dello Stato dei materiali di cui al punto 1, si rammenta che tale previsione non comprende i materiali di cui al punto 2, che restano esclusi, quindi, dall'obbligo del citato avviso.

Al fine di rendere possibile l'esercizio dell'attività di coordinamento, indirizzo e documentazione, nonché l'emanazione di direttive tese a garantire uniformità di applicazione della normativa, i signori Prefetti inoltreranno a questo Ministero copia dei provvedimenti adottati, come pure ogni quesito inerente alla disciplina di cui si tratta.

Si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni impartite con la circolare n. 559/C.16663-10100(16) del 29 aprile 1991, nonché i termini per le conclusioni del procedimento amministrativo ai sensi del D.M. 19 ottobre 1996 n. 702 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 1997).

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta ed assicurazione.

IL MINISTRO

Scalfaro

[Handwritten signature]